



10453/18

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ETTORE CIRILLO

- Presidente -

Dott. ENRICO MANZON

- Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Rel. Consigliere -

Dott. LUCIO LUCIOTTI

- Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI

- Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI ALTRI MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
--

Ud/08/02/2018 - CC

R.G.N. 1055/2016

Cea. 10453

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 1055-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. X ), in persona del  
 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
 STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*- ricorrente -**contro*

M SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale  
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
 SILVIO PELLICO 10, presso lo studio dell'avvocato ENRICO  
 VALENTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE  
 BUGGIA;

*- controricorrente -*

avverso la sentenza n. 2925/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

### FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2925/3/2015, depositata il 2 luglio 2015, la CTR della Sicilia rigettò l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della M S.r.l. (ora in liquidazione), avverso la sentenza della CTP di Agrigento, che aveva accolto il ricorso della società avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l'anno 2006.

Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui resiste con controricorso la società.

Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., dell'art. 30, comma 4 - *bis* della l. 23 dicembre 1994, n. 724, dell'art. 37, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (ed all'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992), assumendo che la società destinataria dell'accertamento non avrebbe dimostrato, *ex art.* 2700

c.c., l'esistenza delle "oggettive situazioni" che, ai sensi del comma 4 – *bis* dell'art. 30 della l. n. 794/1994, consentono la disapplicazione delle disposizioni antielusive secondo l'art. 37 *bis* del d.P.R. n. 600/1973, *ratione temporis* applicabile.

Il motivo deve ritenersi inammissibile.

Questa Corte ha osservato che «in materia di IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l'imposta assolta, anche se non abbia presentato l'interpello disapplicativo, salvo che i costi siano fittizi e sia perciò configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva, potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui all'art. 30, comma 4 – *bis* della l. n. 794 del 1994 e di cui all'art. 37 *bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 ma anche in sede processuale» (cfr. Cass. sez. 5, ord. 28 luglio 2017, n. 18807).

Nella fattispecie in esame la CTR ha pronunciato in conformità a detto principio, ritenendo non necessaria la previa presentazione dell'interpello disapplicativo.

Nel merito la decisione impugnata risulta inoltre aver compiuto uno specifico accertamento di fatto secondo il quale quanto addotto dalla contribuente a confutazione dell'accertamento dell'Ufficio ha trovato conferma nell'aver la società iniziato ad operare fattivamente solo dal mese di novembre 2006, anno oggetto di accertamento, essendo stata l'attività sospesa dalla data di costituzione nel 1999 sino alla concreta erogazione dei finanziamenti richiesti ed al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Ancora la CTR ha rilevato come non potesse essere riconosciuta valenza indiziaria al fatto che anche per gli anni successivi la società avrebbe ottenuto risultati negativi, così da essere senz'altro, secondo



l'Ufficio, qualificata come società di comodo, osservando come tali elementi avrebbero potuto essere utilizzati solo per gli anni successivi, non oggetto di accertamento, e non già per il 2006 nel corso del quale l'attività fu limitata ad un brevissimo bimestre.

Detti accertamenti di fatto non risultano essere stati censurati dall'Amministrazione ricorrente non solo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ciò che in effetti doveva intendersi precluso in presenza di doppia conforme, ma neppure sotto il profilo della violazione del ragionamento inferenziale, secondo i parametri normativi di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.

Il ricorso, basato sull'unico motivo del quale innanzi sono state illustrate le ragioni d'inammissibilità, deve dunque a sua volta essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATREFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

02 MAG. 2018



Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente

Dott. Enrico Cirillo